



PRESUNTO AUMENTO AI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA, LA VERITA' DEI FATTI.

Riteniamo opportuno ritornare sulla questione dei presunti aumenti ai docenti IRC, che ha dato pretesto nei giorni scorsi ad una polemica strumentale, fondata su dati la cui oggettiva inconsistenza pu~ essere facilmente evidenziata. Pensiamo sia doveroso ricondurre a correttezza una lettura dei fatti e delle circostanze che è stata talmente distorta da suscitare un diffuso malumore e ingiustificati elementi di tensione.

L'articolo 53, ultimo comma, della legge 312/1980, dopo aver previsto l'attribuzione di aumenti biennali pari al 2,5% al personale incaricato, prevede altresì che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applichi una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

Successivamente l'articolo 3, comma 6, del d.P.R. 399/1988 (Contratto Scuola 1988-90), ha disposto che il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.

Dalle disposizioni descritte deriva che:

al personale docente incaricato di religione cattolica spetta, dal quinto anno di prestazione piena di insegnamento, la medesima progressione economica del personale di ruolo;
prima che sia maturato il quadriennio di servizio di cui alla legge 312/80 e al DPR 399/88, al personale al quale sia conferito l'incarico annuale di insegnamento spetta l'attribuzione di aumenti biennali pari al 2,5%, calcolato, come dice la legge, sulla base dello stipendio iniziale.

Quanto sopra consente di collocare in termini precisi e corretti la questione, oggetto nei giorni scorsi di una forte polemica, relativa alla nota operativa del MEF con la quale è stato specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2003 (data dalla quale è stato disposto dal CCNL il conglobamento dello stipendio con l'indennità integrativa speciale bloccata) lo scatto biennale del 2,5% doveva essere calcolato sulla nuova voce unica stipendiale prevista dalle tabelle allegate ai CCNL.

Si tratta di un chiarimento su cui vi è ben poco da eccepire, dal momento che appare corretto assumere come riferimento per il calcolo degli aumenti biennali lo stipendio iniziale così come riportato dalle richiamate tabelle allegate al contratto. Resta poi da vedere l'effettiva entità del beneficio che deriva agli interessati da quanto disposto dalla nota ministeriale.

Prendendo in considerazione la misura annuale dell'i.i.s. conglobata dal CCNL del 26 maggio 2003 per la qualifica di insegnante di scuola primaria (6384,11 euro - per i docenti della secondaria di II grado è pari a euro 6459,60), è agevole constatare che il 2,5% non calcolato in precedenza ammonta a euro 159,60 annui lordi, che, rapportati alla misura mensile, comportano

un'aggiunzione di euro **13,30** lordi; siamo dunque ben lontani dagli oltre 200 euro mensili di integrazione (e non di aumento, visto che si tratta di retribuzione comunque spettante gi` dal 1° gennaio 2003) "sparati" dalla stampa nazionale, che ha evidentemente preso come riferimento le "grida" di alcune associazioni sedicenti sindacali, senza controllare la reale portata delle disposizioni dettate dal MEF.

Se poi si tiene conto che in ogni caso, dopo 4 anni di incarico, ai docenti di religione cattolica viene attribuita la progressione economica del corrispondente personale di ruolo, che assorbe gli eventuali aumenti biennali maturati (che non possono essere più di due) si vede immediatamente come gli effetti conseguenti all'applicazione della nota MEF siano oggettivamente limitati sia dal punto di vista dell'incidenza sulle retribuzioni, sia per il numero dei potenziali beneficiari.

Come affermato nella nostra dichiarazione "a caldo" del 18 gennaio u.s., in presenza di un *battage mediatico* da cui si poteva dedurre che fossero stati erogati consistenti benefici solo ed esclusivamente ad un settore "privilegiato" della categoria, è inevitabile che su una materia delicata e controversa come l'insegnamento della religione cattolica si registri un ventaglio molto aperto di opinioni; a nessuno tuttavia è consentito di corroborare la propria ricorrendo a forzature, se non a vere e proprie falsificazioni, di elementari dati di fatto.

Le considerazioni svolte in questa nota possono dunque servire a fare maggior chiarezza sulla vicenda di cui si tratta, ma anche a controbattere efficacemente a quanti ci accusano di tollerare o assecondare favoritismi che sarebbero ingiustificati, se ci fossero, mentre si rivelano in questo caso del tutto inesistenti.

26 gennaio 2010

**LA SEGRETERIA NAZIONALE
CISL SCUOLA**